

gazione degli onorevoli Daneo, Ferrero di Cambiano e Albertini al ministro guardasigilli.

FACTA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole ministro prega per mio mezzo la Camera di consentire che questa interrogazione sia svolta in principio della seduta di domani.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni così resta stabilito. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Rebaudengo al ministro dei lavori pubblici « se non creda di provocare un provvedimento del potere esecutivo o, occorrendo, del potere legislativo che modifichi le norme state approvate con regio decreto 16 giugno 1904 per disciplinare l'applicazione dell'articolo 321 della legge sui lavori pubblici, le quali, a giudizio dell'interrogante, non sono conformi allo spirito di detto articolo e sottraggono lo Stato dal dovere di mantenere impegni assunti verso amministrazioni comunali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

POZZI DOMENICO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole interrogante richiama la questione sorta a proposito dell'articolo 321 della legge per le opere pubbliche, per la quale disposizione si possono dare sussidi ai comuni e consorzi per opere le quali non siano compiute, ma che siano ordinate definitivamente, oppure in corso di esecuzione.

Nella sua lettera e nel suo spirito, l'articolo 321 esclude nel più chiaro modo che si possano domandare sussidi per opere già compiute; ma fu proposto al Consiglio di Stato il quesito quale fosse la condizione giuridica delle promesse di sussidi che fossero state fatte ai comuni e ai consorzi ma non ancora soddisfatte, vale a dire non ancora seguite dall'effettivo pagamento. Il Consiglio di Stato, con parere che fu adottato dal Ministero, ha opinato che dovesse farsi al proposito questa chiara distinzione: se si tratta di promessa di sussidio fatta per opere le quali al momento in cui la promessa di sussidio avvenne erano non già compiute, ma solamente ordinate definitivamente e in corso di esecuzione, la promessa dovrà essere adempiuta, comunque non sia ancora venuto il tempo fissato per il pagamento; ma se si trattasse di opere già compiute, per le quali fosse stato (ipotesi semplice) promesso un sussidio, dopo il loro

compimento questa promessa non conforme all'articolo 321 non possa essere mantenuta, e ciò per due motivi: l'uno, dirò così, di diritto, perchè, di fronte alla disposizione di legge che autorizza il sussidio soltanto ad opere non compiute, una eventuale promessa postuma non potrebbe essere valida perchè non conforme alla legge; l'altro, di opportunità, perchè nessun comune o consorzio il quale avesse già compiuto un'opera prima di avere avuta una promessa di sussidio potrebbe ritenersi avere, prima di accingersi, fatto assegnamento sopra un sussidio, appunto perchè la promessa relativa non sarebbe stata fatta se non quando l'opera era già stata compiuta.

In questo senso e con questi limiti il Ministero ha adottato la norma che è precisata nel decreto 16 giugno 1904, il quale non è altro se non l'esplicazione del senso e della portata dell'articolo 321 della legge sulle opere pubbliche.

Per esaurire l'ultima parte dell'interrogazione dell'onorevole Rebaudengo, debbo ancora aggiungere che, di fronte a questo decreto del 16 giugno 1904, il quale secondo l'avviso del Ministero rappresenta puramente e semplicemente l'applicazione esatta dell'articolo 321 della legge delle opere pubbliche, il Ministero stesso non ha in animo di provocare alcun provvedimento del potere esecutivo nè del potere legislativo per modificare le disposizioni del decreto stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Rebaudengo ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

REBAUDENGO. La mia interrogazione, concepita in termini generali, trae origine da un fatto inerescioso occorso ad un comune del mio collegio; fatto deplorabile che l'onorevole sottosegretario di Stato conosce e che è bene sia pure noto alla Camera.

Il comune di Pocapaglia, situato sui colli Albesi il cui nome risponde alla cosa, comune piccolo e misero con superficie quasi tutta coltivata a boschi e quindi poco produttiva, con tasse locali gravosissime, con una sovrainposta che eccede d'assai il limite legale, ebbe la disgrazia negli anni 1901-02, di subire gravissimi danni in seguito a frane che interruppero le comunicazioni stradali più importanti.

Impossibilitato a fronteggiare con le misere risorse del suo bilancio le spese occorrenti per la ricostruzione delle strade, pensò di ricorrere per sussidio al Governo